

## COMUNE DI LUCIGNANO

### TITOLO 01

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 01

###### COMUNE

01. IL COMUNE DI LUCIGNANO E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLE REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE, CHE PUO' ESSERE MODIFICATO CON L' OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

##### ART. 02

###### STEMMA, GONFALONE

01. IL COMUNE HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA NEL QUALE E' RAPPRESENTATO UN GRIFO RAMPANTE CON STELLA D'ORO A SEI PUNTE NEL CANTON DESTRO DEL CAPO.

02. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI, DEL GONFALONE CHE RIPRODUCE LO STEMMA DEL COMUNE.

03. NELL'USO DEL GONFALONE SI OSSERVANO LE NORME DEL D.P.C. M. 03 GIUGNO 1986.

04. L'USO E LA RIPRODUZIONE AI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO DI NORMA VIETATI. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU MOTIVATA RICHIESTA E PER SCOPI NON DI LUCRO O PUBBLICITARI, NE PUO' CONCEDERE L'USO.

##### ART. 03

###### TERRITORIO E POPOLAZIONE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' DELIMITATO DAL PIANO TOPOGRAFICO APPROVATO DALL' ISTITUZIONE CENTRALE DI STATISTICA E COMPRENDE LA POPOLAZIONE POSTA CON ESSO IN RELAZIONE ORGANICA.

02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI ESERCITANO, DI NORMA, LA LORO FUNZIONE DELLA SEDE DEL COMUNE SITUATA NELLA FRAZIONE CAPOLUOGO.

03. GLI UFFICI POSSONO AVERE SEDE ANCHE FUORI DEL CAPOLUOGO.

##### ART. 04

###### FINALITA'

01. IL COMUNE, QUALE STRUTTURA PRIMARIA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE E: QUALE RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITA' LOCALE, E' TITOLARE DI TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, DI CUI CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO DALLA LEGGE AD ALTRI SOGGETTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

02. NELLA SUA GENERALE RAPPRESENTATIVITA' SVOLGE FUNZIONI PROPRIE, ATTRIBUITE O DELEGATE E CONCORRE AGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DELLA PROVINCIA.

03. AL FINE DI GARANTIRE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA', ADOTTA TUTTE LE INIZIATIVE CHE POSSONO RENDERSI UTILI O NECESSARIE, QUANDO CIO' DIPENDA, PER LEGGE, DA

## ALTRE ISTITUZIONI ED ORGANISMI.

04. GESTISCE I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE DI CUI ALL' ARTT. 10 . DELLA LEGGE 08 GIUGNO, N. 142/50 .

### ART. 05

#### PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PROVVEDE, SECONDO COMPETENZE E FINALITA' PROPRIE, A PROGRAMMARE GLI OBIETTIVI CHE SI PREFIGGE. OLTRE A CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DI QUELLI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, COLLABORA CON LA PROVINCIA PER LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO DI ATTIVITA' E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE RIGUARDANTI I SETTORI ECONOMICO PRODUTTIVO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVI.

### ART. 06

#### ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE DEVE AVERE UN'ALBO PRETORIO, IN LUOGO ACCESSIBILE AL PUBBLICO E NELLA SEDE DELL'ENTE, PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE E DEGLI ATTI CHE PER LEGGE O PER REGOLAMENTI DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, OD UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO, E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONE. GLI ORGANI

## TITOLO 02

### CAPO 01

#### ART. 07

#### ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

### CAPO 02

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### ART. 08

#### ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALLA ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', SONO STABILITE DALLA LEGGE.

#### ART. 09

#### DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.  
02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

#### ART. 10

## COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA', AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ORDINE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IN RAPPRESENTANZA DELL'INTERO COMUNE, IL CONSIGLIERE COMUNALE ESPRIME LIBERAMENTE IL VOTO NELL'INTERESSE PUBBLICO, SENZA VINCOLI DI MANDATO.

## ART. 11

### CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, QUALUNQUE SIA LA LISTA DI APPARTENENZA ED A PARITA' DI VOTI, IL MAGGIORE DI ETA'.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO, OLTRE ALLE INCOMBENZE PREVISTE DALLA LEGGE, SOSTITUISCE IL SINDACO NELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, ALLORQUANDO IL SINDACO E LA GIUNTA NON SONO IN CARICA O IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ASSENTI.

## ART. 12

### GRUPPI CONSILIARI

01. AL CONSIGLIERE E' RICONOSCIUTA LA FACOLTA' DI COSTITUIRSI IN GRUPPI, CON UN CAPOGRUPPO CUI FARE RIFERIMENTO.

02. L'APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI NE DISCIPLINA I COMPITI IL FUNZIONAMENTO E LE EVENTUALI OPPORTUNE STRUTTURE OPERATIVE.

## ART. 13

### ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,

REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA, DALLE COMMISSIONI CONSILIARI E AI SINGOLI CONSIGLIERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI .

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI NEL LORO INSIEME.

03. I REGOLAMENTI DIVENUTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL' ARTT> 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.

#### ART. 14

##### LA CONVOCAZIONE E LE SESSIONI

01. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO AVVIENE SU DETERMINAZIONE DEL SINDACO, O QUANDO, COSTUI E' IMPEDITO DA CHI NE FA LE VECI.
02. LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO NEI CASI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 11 DELLO STATUTO.
03. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE DI NORMA NELLA SEDE MUNICIPALE, SALVO DEROGHE, IN CASI ECCEZIONALI.
04. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' RESA NOTA ALLA POPOLAZIONE CON AVVISO PUBBLICO ED AL SINGOLO CONSIGLIERE MEDIANTE NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE.
05. LE SESSIONI DEL CONSIGLIO SONO DUE:
  - ORDINARIE: NEL PERIODO 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO E DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.
  - STRAORDINARIE, NEL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE.
06. AL REGOLAMENTO INTERNO E' DEMANDATA LA DISCIPLINA DELLE CONVOCAZIONI, ANCHE URGENTI, E DELLE ADUNANZE.

#### ART. 15

##### DECADENZA

01. OLTRE AI CASI DI DECADENZA PER INELEGGIBILITA' OD INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTE, LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SESSIONI ORDINARIE DI UN INTERO ANNO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, COMPORTA LA DECADENZA DALLA CARICA.
02. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. L'INIZIATIVA E LE MODALITA' OPERATIVE SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO

#### ART. 16

##### ADUNANZE E DELIBERAZIONE

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO SONO DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE. IN PRIMA CONVOCAZIONE OCCORRE LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO IL CASO DI MAGGIORANZE SPECIALI. LA SECONDA CONVOCAZIONE, DA TENERSI IN GIORNO DIVERSO DALLA PRIMA, SUCCEDE AD UNA PRECEDENTE RESA NULLA PER MANCANZA DI NUMERO, ED E' VALIDA CON LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MATERIE PER LE QUALI NON SI POTRA' DELINEARE, IN MANCANZA DI UN QUORUM MINIMO STRUTTURALE E FUNZIONALE.
03. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI CONSIGLIO VOTA:
  - A) IN SEDUTA PUBBLICA A SCRUTINIO PALESE.
  - B) IN SEDUTA PUBBLICA A SCRUTINIO SEGRETO.
  - C) IN SEDUTA SEGRETA A SCRUTINIO PALESE.
  - D) IN SEDUTA SEGRETA A SCRUTINIO SEGRETO.
04. LA VOTAZIONE E' FATTA NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO.
05. PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI E' RICHIESTA DI NORMA LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLA

STATUTO E DAI REGOLAMENTI IN CUI VIENE RICHIESTA LA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

06. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, COSI' COME INDIVIDUATO DAL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 06 DEL PRESENTE STATUTO, CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL' ALBO PER QUINDICI GIORNI E NE RILASCIA REFERTO.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE, UNITAMENTE AL DIPENDENTE CON LA QUALIFICA PIU' ELEVATA, CIASCUNO NELL' AMBITO DEL PROPRIO SERVIZIO E' RESPONSABILE DELLE DELIBERAZIONI NONCHE' DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE STESSE.

08. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DEL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IL QUALE NE ATTESTA ANCHE, LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL 05 COMMA ARTT. 55 DELLA LEGGE 142/90 , NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. I PARERI ESPRESSI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

#### ART. 17

ASTENSIONE, VOTAZIONE INFRUTTUOSA, PARITA' DI VOTI

01. I CONSIGLIERI CHE DEBONO ASTENERSI DALLA VOTAZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 290 DEL T.U. N. 148 DEL 1915, HANNO L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELL' ADUNANZA, A MENTE DELL' ARTT. 279 DEL T.U. N. 383 DEL 1934 , DURANTE LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI CHE LI RIGUARDANO. ESSI NON SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE L' ADUNANZA, AL PARI DI COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

02. I CONSIGLIERI CHE DICHIARANO VOLONTARIAMENTE DI ASTENERSI DAL VOTARE SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO PER RENDERE VALIDA L' ADUNANZA, MA NON FRA I VOTANTI.

03. LE SCHEDE BIANCHE E NULLE SI COMPUTANO AI FINI DI DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

04. E' INFRUTTUOSO LA DELIBERAZIONE CHE OTTIENE EGUALI NUMERO DI VOTI FAVOREVOLI E CONTRARI. ESSA PUO' ESSERE RIPROPOSTA IN UNA ADUNANZA SUCCESSIVA. OVE PERO' TRATTASI DI AFFARE SUL QUALE IL CONSIGLIO DEBBA PRONUNCIARSI PER DISPOSIZIONE DI LEGGE E/O IL CUI RINVIO POTREBBE PREGIUDICARE GLI INTERESSI DEL COMUNE, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA NELLA STESSA SEDUTA. IN CASO DI PARITA' DI VOTI NELLE NOMINE, E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA', SALVO CHE LA LEGGE O I REGOLAMENTI NON DISPONGONO DIVERSAMENTE.

#### ART. 18

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L' ADUNANZA.

02. IN SEDE DI ADUNANZA CONSILIARE IL SEGRETARIO POTRA', A RICHIESTA, INTERVENIRE, DARE RAGGUAGLI, DELUCIDAZIONI E PARERI, ALLO

SCOPO DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLA LEGGE, DEI REGOLAMENTI E DELLE PROCEDURE PER LA REGOLARITA' DELLE DETERMINAZIONI, FACILITANDO L'ATTIVITA' DELL'ORGANO POLITICO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI CHE QUESTO SI PROPONE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PUO' PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE QUALORA SI TROVI IN UNO DEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 290 DEL T.U. N. 148 DEL 1915. IN TALE IPOTESI E NEL CASO IN CUI IL SEGRETARIO, PER MOTIVI DI FORZA MAGGIORE, NON POSSA ESSERE PRESENTE ALLA SEDUTA CONSILIARE E NON SIA STATO PROVVEDUTO DA PARTE DELLE AUTORITA' PREPOSTE ALLA SUA SOSTITUZIONE, IL CONSIGLIO COMUNALE SCEGLIE, TRA I SUOI MEMBRI, UN CONSIGLIERE CHE NE FA LE FUNZIONI.

04. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE ED IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO AD OGNI PROPOSTA.

05. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

06. IL REGOLAMENTO STABILISCE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI RICHIESTE DEI CONSIGLIERI ;

B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSÌ PER LETTO.

#### ART. 19

##### COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, AI FINI DELLO SNELLIMENTO PROCEDURALE, SI AVVALE DI COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI, COSTITUITE NEL SUO SENO IN, RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIARI ED IN PROPORZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEGLI STESSI.

02. ALLE COMMISSIONI E' AFFIDATO L'ESAME DELLE QUESTIONI DI RILIEVO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, AL QUALE RIFERISCONO MEDIANTE PARERE.

03. ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI POSSONO PARTECIPARE IL SINDACO E DEGLI SINDACO E GLI ASSESSORI, SENZA DIRITTO DI VOTO, A MENO CHE ESSI NON SIANO MEMBRI DELLE COMMISSIONI STESSE.

04. LE COMMISSIONI POSSONO CHIEDERE CHE IL SINDACO E GLI ASSESSORI INTERVENGANO AI LAVORI DELLE MEDESIME ED HANNO DIRITTO AI OTTENERE DAGLI UFFICI, DAGLI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE, DATI E QUANT'ALTRO ESSE RITENGANO UTILE O NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI.

05. POSSONO ALTRESI' CHIEDERE, INFORMANDONE IL SINDACO, CHE ALLE RIUNIONI INTERVENGANO AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLE AZIENDE DIPENDENTI NONCHE' I FUNZIONARI O I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.

06. AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SPETTANO LE INDENNITA' DI PRESENZA, DI MISSIONE E DI RIMBORSO SPESE, NELLE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE.

07. IL REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STABILISCE LA COMPOSIZIONE NUMERICA DELLE COMMISSIONI, LA NOMINA, I POTERI, E LA LORO ORGANIZZAZIONE.

## ART. 20

### COMMISSIONI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE, NEL PROPRIO SENO, ANCHE SU INIZIATIVA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, E CON LA RAPPRESENTANZA DI TUTTI I GRUPPI, COMMISSIONI SPECIALI PER:

- A) SVOLGERE INDAGINI SULLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE;
- B) SVOLGERE INCHIESTE SU ATTI E FATTI POSTI IN ESSERE

DALL'AMMINISTRAZIONE.

02. L'ISTITUZIONE E' DELIBERATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, MENTRE LA NOMINA E' FATTA A MAGGIORANZA DI VOTI.

03. LE COMMISSIONI SPECIALI HANNO LA FACOLTA' DI OTTENERE DATI E DOCUMENTI DAGLI UFFICI DEL COMUNE, DALLE ISTITUZIONI E DALLE AZIENDE DIPENDENTI.

04. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 07 DEL PRECEDENTE ARTT. DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SPECIALI.

## ART. 21

### COMMISSIONI OBBLIGATORIE E DI CONCORSO

01. LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALLA LEGGE, ATTRIBUENDO A TUTTI I MEMBRI LE INDENNITA' DI PRESENZA E' DEL RIMBORSO SPESE NELLA MISURA DOVUTA.

02. OVE DELLE ANZIDETTE COMMISSIONI OBBLIGATORIE FACCIANO PARTE UNO O PIU' CONSIGLIERI COMUNALI, DI MINORANZA O NON, COMPETENTE ALLA DESIGNAZIONE E' IL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE COMMISSIONI DI CONCORSO VENGONO NOMINATE CON APPOSITA DELIBERA DI GIUNTA E LA LORO COMPOSIZIONE E' DETERMINATA DAL REGOLAMENTO.

## ART. 22

### COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO NOMINA UNA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL REGOLAMENTO INTERNO, SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI IN RELAZIONE ALLA LORO COMPOSIZIONE NUMERICA ED IN MODO DA GARANTIRE LA PRESENZA IN ESSA, CON DIRITTO AL VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LA COMMISSIONE ESAMINA PREVENTIVAMENTE TUTTE LE PROPOSTE SULLE NORME DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO LE COORDINA IN UNO SCHEMA REDATTO IN ARTICOLI E LO SOTTOPONE, CON PROPRIO PARERE, ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA COMMISSIONE E' NOMINATA, PER L'INTERA DURATA DEL CONSIGLIO E, OLTRE AL COMPITO DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO, HA ANCHE QUELLO DI CURARNE L'AGGIORNAMENTO, ESAMINANDO LE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI IN -ORDINE ALLE MODIFICAZIONI ED ALLE AGGIUNTE DA APPORTARVI E SOTTOPONENDOLO, CON IL PROPRIO PARERE, AL VOTO DEL CONSIGLIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE A SCRUTINIO PALESE IL PROPRIO REGOLAMENTO E LE MODIFICAZIONI. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL

## FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

### ART. 23

#### IL PRESIDENTE

01. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMPETONO:

- A) LA DIREZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO;
- B) IL MANTENIMENTO DELL'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELIBERAZIONI;
- C) LA FACOLTA' DI SOSPENDERE O SCIOGLIERE L'ADUNANZA SOLO PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO;
- D) L'ALLONTANAMENTO ALL'AUDITORIO, PREVIO OPPORTUNI
- E) SCELTA DEGLI SCRUTATORI SENTITI I CAPIGRUPPO.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ATTRIBUISCE IN MODO PIU' DETTAGLIATO LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE.

### ART. 24

#### DIFESA PROCESSUALE

01. E' ASSICURATA A CIASCUN AMMINISTRATORE L'ASSISTENZA PROCESSUALE, CIVILE O PENALE DI OGNI GRADO, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI COMMESSI NELL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, SALVO CASO AI CONFLITTUALITA' DI INTERESSE CON IL COMUNE.

### ART. 25

#### INDENNITA'

01. AI CONSIGLIERI SPETTANO LE INDENNITA' DI PRESENZA, DI MISSIONE E DI RIMBORSO SPESE NELLE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE.

### CAPO 03

#### ART. 26

#### ELEZIONE SINDACO E ASSESSORI

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. NON PUO' PROCEDERSI ALLA VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TANTI CONSIGLIERI QUANTI NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE, NEL TERMINE PERENTORIO DI GIORNI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO.

04. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO ED ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

05. IL DOCUMENTO E' DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA DEL COMUNE ALMENO 48

ORE PRIMA DELL'ADUNANZA.

06. LE EVENTUALI SEDUTE NELLE QUALI DEVE PROCEDERSI ALLE DUE VOTAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SONO INDETTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO A DISTANZA DI ALMENO TRE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA, SEMPRE CHE NON DECORRA IL TERMINE DI CUI ALL' ARTT. 34/2 COMMA DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

07. QUALORA IN NESSUNA DELLA TRE VOTAZIONI SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PRESCRITTA DALLA LEGGE, E' CONSENTITO IL RINNOVO DELL'INTERA PROCEDURA SEMPRE CHE NON TRASCORRA IL TERMINE ANZIDETTO DI SESSANTA GIORNI.

ART. 27

INCOMPATIBILITA'

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

02. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DAL COMMA 01 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI 01 GRADO.

ART. 28

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 29

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIDE, E DA NUMERO 06 ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO ED IN CASO DI ASSENZA DI QUESTO ULTIMO, DALL'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 30

ANZIANITA' ASSESSORI

01. L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA DALL'ETA'.

ART. 31

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 32

CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) MORTE;
- B) DIMISSIONI;
- C) REVOCA;
- E) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO, PERCHÉ NE PRENDE ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGONO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. LA DECADENZA È DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. OVE NON SI RAGGIUNGA IL "QUORUM" DI CUI AL 06 COMMA IN DUE VOTAZIONI CONSECUTIVE, ANCHE IN SEDUTE DIVERSE, E NESSUN CANDIDATO ABBIÀ RIPORTATO L'ANZIDETTA MAGGIORANZA, IL CONSIGLIO PROCEDE AD UNA TERZA VOTAZIONE A MAGGIORANZA DI VOTI.

ART. 33

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUÒ ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO AFFINCHÉ PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 36 , COMMA 04 ,

DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 34

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERMO RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTICOLO SUCCESSIVO.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO O IN CASO DI ASSENZA FORZOSA DA CHI NE FA LE VECI CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI. LE VOTAZIONI SEGRETE HANNO LE STESSA MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 17, COMMA 02 , 03 , 04 DEL PRESENTE STATUTO.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE, CORREDATA DEL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IL QUALE NE ATTESTA ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL 05 COMMA ARTT. 55 DELLA LEGGE 1142/90 NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. I PARERI ESPRESSI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO STESSO. LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI AVVERRA' ALL'ALBO PRETORIO OVE RIMARRANNO AFFISSE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

09. LA GIUNTA ADOTTA UN PROPRIO DISCIPLINARE INTERNO.

ART. 35

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. IN GENERALE LA GIUNTA:

A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DELLA LEGGE AL CONSIGLIO COMUNALE E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO;

B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;

C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

- A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;
- B) PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I CONSIGLIERI, I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;
- C) PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) PROPORRE AL CONSIGLIO:
  - LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONI E LA MODIFICA DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE IN PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;
  - L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
  - LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
  - GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA.

A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) CONCLUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO.

04. APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE: IMPREVISTE E DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLA SOMME PRELEVATE. ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVE AI CASSA.

ART. 36

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO DI URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

02. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, E PENA DI DECADENZA.

03. OVE IL CONSIGLIO NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LE DELIBERAZIONI, L'ORGANO COMPETENTE ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI, RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI RATIFICATE O MODIFICATE.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 37

FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI

01. IL SINDACO E' L'ORGANO RAPPRESENTATIVO QUALE DELL'ENTE E QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, E' L'ORGANO

MONOCRATICO ESECUTIVO DEL COMUNE, EGLI SOVRINTENDE ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE, COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI, ASSESSORI E CONTROLLO SUL BUON ANDAMENTO DI TUTTA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NONCHE' DELLE AZIENDE SPECIALI DEI CONSORZI, DELLA SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI PROPRIE DEL COMUNE, ACQUISENDO ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI.

02. IL SINDACO E' UFFICIALE DI GOVERNO E COME TALE RILASCIATA ATTESTATI E CERTIFICAZIONI. INOLTRE E' AUTORITA' SANITARIA LOCALE, UFFICIALE AI PUBBLICA SICUREZZA E UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, OLTRE AD REGOLAMENTI E DAL PRESENTE STATUTO, COMPETE AL SINDACO,

A) RAPPRESENTARE IL COMUNE, COME TALE, FIRMARE ATTI E PROVVEDIMENTI CHE NON SIANO AI SPECIFICA COMPETENZA DEGLI ORGANI BUROCRATICI;

B) INTERVENIRE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI;

C) SVOLGERE LE FUNZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA, SALVO I CASI IN CUI E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

D) INDIRE I REFERENDUM;

E) ESAMINARE LE MATERIE DA TRATTARE NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E PREDISPORRE I RELATIVI ORDINI DEL GIORNO;

F) EMETTERE DECRETI AI OCCUPAZIONE A URGENZA E AI ESPROPRIO CHE LA LEGGE ASSEGNA GENERICAMENTE AL COMUNE;

G) DETERMINARE GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI COMUNALI, PREVIO REGOLAMENTI;

H) VIGILARE SULLO SVOLGIMENTO DI TUTTI I SERVIZI E DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE;

I) VIGILARE CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI

L) NOMINARE I MESSI NOTIFICATORI;

M) ADEMPIERE A TUTTE LE ALTRE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

#### ART. 38

##### DELEGA DI FUNZIONI-SUPPLENZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE UN ASSESSORE A SOSTITUIRLO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTI, IN TUTTE LE SUE FUNZIONI.

02. OVE IL SINDACO NON NOMINI L'ASSESSORE DELEGATO E IN ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE DELEGATO LA SOSTITUZIONE SPETTA ALL'ASSESSORE ANZIANO E IN MANCANZA DI ASSESSORI, AL CONSIGLIERE ANZIANO, LIMITATAMENTE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. OLTRE ALLE DELEGHE PREVISTE DAL SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 E DA ALTRA NORMATIVA SPECIALE, IL SINDACO PUO' FARE SPECIALI DELEGAZIONI AI SINGOLI ASSESSORI PER GRUPPI DI MATERIA. PUO' ALTRESI' IL SINDACO DELEGARE AL SEGRETARIO COMUNALE OPPURE AD UNO, O PIU' FUNZIONARI, IL RILASCIO DI ATTESTATI E CERTIFICATI CHE LA LEGGE GLI AFFIDA NELLA SUA VESTE DI UFFICIALE DI GOVERNO.

04. TUTTE LE DELEGAZIONI DEVONO ESSERE FATTE PER SCRITTO E COMUNICATE

AL CONSIGLIO ED ALLE AUTORITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

05. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 39

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE, SI APPLICA QUANTO STABILITO DALL' ARTT. 36 COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

ART. 40

POTERE DI ORDINANZA

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI E DELIBERAZIONI COMUNALI O A LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI.

02. IN FORZA DEL POTERE CONFERITOGLI QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. LE ORDINANZE AVENTI CARATTERE GENERALE DEBBONO ESSERE PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI, SALVE LE PUBBLICAZIONI DI DURATA DIVERSA PREVISTA DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI. ESSE, NELLE FORME RITENUTE PIU' IDONEI.

ART. 41

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE,

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA.

B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO FUNZIONI STESSE.

TITOLO 03

ISTITUTO DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO 01

PARTECIPAZIONE DIRETTA

ART. 42

## DEFINIZIONI-RAPPORTI

01. PER PARTECIPAZIONE SI INTENDE LA POSSIBILITA' DI INTERVENIRE NEI VARI MOMENTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LOCALE. ESSA E' RISERVATA SIA AL SINGOLO CITTADINO, ALLORCHE' SI PROCEDA ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, SIA A LIBERE FORME ASSOCIATIVE E AD ORGANIZZAZIONI DEI CITTADINI STESSI PER LA PROTEZIONE DI INTERESSI COLLETTIVI.
02. IL COMUNE, NELL'INTENTO DI FAR CONCORRE LA COMUNITA', CON METODO DEMOCRATICO E COSTRUTTIVO, ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, FAVORISCE QUALSIASI FORMA ASSOCIATIVA VOLONTARIA PROMUOVENDONE LA PARTECIPAZIONE. RICONOSCE LE ASSOCIAZIONI CHE SI SIANO ACCREDITATE PRESSO, IL COMUNE, ENUNCIANDO CHIARAMENTE DI QUALI INTERESSI COLLETTIVI O DIFFUSI SIANO PORTATORI. NE AGEVOLA LA FORMAZIONE, METTENDO A DISPOSIZIONE, SE POSSIBILE, SEDI E STRUTTURE E CONSENTENDO DI PARTECIPARE EFFETTIVAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE. PER LA COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALL'USO DI SEDI O STRUTTURE, DEVE ESSERE RICHiesto IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO DA DISCIPLINARSI CON APPOSITO REGOLAMENTO.
03. IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI, SIA ESSO PARTECIPATIVO CHE PROPOSITIVO, PUO' ESSERE ATTIVATO, DALLA STESA AMMINISTRAZIONE CON OGNI FORMA DI CONSULTAZIONE, ANCHE REFERENDARIA.
04. I RAPPORTI TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI, GLI ORGANISMI ED I SINGOLI CITTADINI, SONO IMPRONTATI, OLTRE CHE AL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA, AI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CREDIBILITA' DEL POTERE RAPPRESENTANTE, DELLA TRASPARENZE, NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHE' DEL DIRITTO DI INIZIATIVA, DI INFORMAZIONE, DI EQUITA' E DI PARITA' DI TRATTAMENTO A TUTELA DEGLI INTERESSI INDIVIDUALI E COLLETTIVI, SPECIALMENTE SU PROBLEMI CHE INVESTONO SCELTE DI RILEVANTE VALORE
05. NELLA VISIONE PIU' GENERALE DEL PUBBLICO INTERESSE, LA LIBERA E SPONTANEA PARTECIPAZIONE SI PONE IL LIMITE DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, POSTI ALLA BASE DI OGNI MOVIMENTO, ASSOCIATI O SINGOLO, AL DI LA' DI OGNI INTENZIONALITA' DI MERO OSTRUZIONISMO POLITICO O DI EGOISTICO TORNACONTO.

## ART. 43

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , IL COMUNE, NELL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, ASSICURA AI CITTADINI INTERESSATI, DIRETTAMENTE O A MEZZO DELLE PROPRIE ISTITUZIONI E AZIENDE DIPENDENTI, LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, FORNENDO COMUNICAZIONI ED OGNI UTILE NOTIZIA SULL'AVVIO E SULLO SVOLGIMENTO, PROCEDURALE, INDICANDO L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO INIZIATO, L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE, DEL PROCEDIMENTO STESSO PRESSO CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSE COLLETTIVO, DIFFUSO O LEGITTIMO, AI QUALE POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DA PROVVEDIMENTO, HA FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

02. L'INTERESSATO, INDIPENDENTEMENTE DALL' AZIONE DEL COMUNE O DELLE SUE ISTITUZIONI, HA DIRITTO DI CONOSCERE, IN OGNI MOMENTO, LO STATO DEGLI ATTI CHE LO RIGUARDANO, CON LIBERTA' DI ACCESSO AI DOCUMENTI E ALL' INFORMAZIONE, SALVO CASI DI SEGRETEZZA O DI ESIGENZE, DI RISERVATEZZA DA SALVAGUARDARE IL RIFIUTO DI ACCESSO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DEVONO ESSERE MOTIVATI.

03. LE ISTANZE DI ACCESSO DEVONO TENDERE A LECITE TUTELE DI DIRITTI E GIAMMAI ISPIRARSI AD INTERESSI SURRETTIZI, BASATI SU PRESUPPOSTI FALSI, NE' ESSERE PURAMENTE INTESE A FRENARE L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

04. L'INTERESSATO HA DIRITTO DI PRESENTARE CHIARIMENTI, MEMORIE SCRITTE, DEPOSITARE DOCUMENTI, SECONDO IL PRINCIPIO COMPITO DEGLI UFFICI, COLLABORANDO CON ESSI A GARANZIA DELLO SNELLIMENTO E DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA.

05. UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA', FRA L' ALTRO, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL' ANZIDETTA FORMA DI PARTECIPAZIONE DELINEANDO LE CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL' ACCESSO, IN CONSIDERAZIONE DELLE MOLTEPLICI SITUAZIONI LEGATE ALLA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE.

#### ART. 44

##### RIUNIONI E ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' ED AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI ED ORGANISMI SOCIALI A NORME DELLA COSTITUZIONE PER IL LIBERO, SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONVOCA ASSEMBLEE DI CITTADINI, DI LAVORATORI, DI STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE, ANCHE A LIVELLO AI CENTRI ABITATI:

A) PER DIBATTERE PROBLEMI;

B) PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI, CONSUNTIVI, DELIBERAZIONI.

03. LA CONVOCAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISPOSTA DAL SINDACO, DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SONO STABILITE NELL' APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 45

##### CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE O LA GIUNTA NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ALTRI ORGANISMI, DELIBERANO LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI, DEGLI STUDENTI DELLE FORZE SINDACALI E SOCIALI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

02. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE RIPORTATI NEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA CHE NE FANNO ESPLICITA MENZIONE NELLE INERENTI DELIBERAZIONI.

03. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO, CHE LA

CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI A LORO SPESE.

04. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE INDETTA ANCHE PER CATEGORIE SEDICI ANNI.

05. NESSUNA CONSULTAZIONE POTRA' AVER LUOGO IN OCCASIONI DI OPERAZIONI ELETTORALI.

ART. 46

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE D'INTERESSE COLLETTIVO- DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE -

01. LE ISTANZE E LE PETIZIONI DEI CITTADINI INTESE AD OTTENERE PROVVEDIMENTI O AD ESPORRE NECESSITA' PROPRIE PER TUTTI QUANTO RIGUARDA LA MATERIA DI COMPETENZA DEL COMUNE SONO RIVOLTE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE DELLE SUE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE DIPENDENTI.

02. AGLI STESSI ORGANI SONO PURE RIVOLTE DAI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, SU TUTTE LE MATERIE DI RILEVANZA LOCALE LE PROPOSTE INTESE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

03. IL SINDACO, IL PRESIDENTE DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE CURANO TEMPESTIVAMENTE L'ESAME DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, DISPONENDO IN MERITO AI PROVVEDIMENTI O AGLI ATTI DELIBERATIVI DA ADOTTARSI IN TEMPI RAPPORTATI ALLE ESIGENZE OGGETTO DELLA RICHIESTA O DELL'INIZIATIVA.

04. L'ESITO DEVE ESSERE COMUNICATO CON ESATTA FORMULAZIONE, EVITANDO RISPOSTE ELUSIVE O DILATORIE, ENTRO IL TEMPO DI CUI ALL'APPOSITO REGOLAMENTO DAL RICEVIMENTO, AL PROTOCOLLO.

05. SE LA MATERIA E' DI PERTINENZA DI ALTRI ORGANISMI O ENTI, IL SINDACO O IL PRESIDENTE NE CURA L'INOLTRO A CHI DI DOVERE ENTRO IL TERMINE DI CUI ALL'APPOSITO REGOLAMENTO, DAL RICEVIMENTO AL PROTOCOLLO, DANDONE CONTEMPORANEA COMUNICAZIONI ALL'INTERESSATO. OVE

CIO' FOSSE INOPPORTUNO O IMPOSSIBILE, PROVVEDE IMMEDIATAMENTE ALLA RESTITUZIONE MOTIVANDO LA STESSA.

06. CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE ED IN OSSEQUIO AI PRINCIPI DEL GIUSTO PROVVEDIMENTO E DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI, TUTTI I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI CON POSSIBILITA' DI OTTENERNE COPIE.

07. L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI ANZIDETTI, SIA SOTTO IL PROFILO PROCEDIMENTALE CHE ORGANIZZATIVO, E' DEMANDATO AL REGOLAMENTO COMUNALE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 07 DELLA LEGGE N. 142/90 E DAGLI ARTICOLI 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 241/90 . LO STESSO REGOLAMENTO DISCIPLINA ANCHE LA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL' ARTT. 44 DELLO STATUTO, NONCHE' L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 47

REFERENDUM CONSULTIVI

01. POSSONO ESSERE AMMESSI REFERENDUM CONSULTIVI, PREVENTIVI OVVERO SUCCESSIVI, SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE ECCETTO CHE IN MATERIA TRIBUTARIA O CHE GIA' SIA STATA OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO E PER GLI ATTI VINCOLATI DALLA LEGGE NEI LIMITI COMUNQUE CONSENTITI DA ESIGENZE DI SPESA E DI ORGANIZZAZIONE.

02. LA PROPOSTA REFERENDARIA COMPETE:

A) AL CONSIGLIO COMUNALE;

B) AD ALMENO IL 15%(QUINDICI PER CENTO ) DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE SULLA BASE DELL'ULTIMA REVISIONE ELETTORALE APPROVATA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE INDICE IL REFERENDUM, INDICANDO I MEZZI PER FAR FRONTE ALLA SPESA.

04. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

05. HANNO DIRITTO DI VOTO I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

06. E' RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE AL VOTO DI ALMENO LA META' PIU' UNO DEGLI ELETTORI AMMESSI, E IL REFERENDUM ED APPROVATO SE OTTIENE ALMENO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI.

07. IL REGOLAMENTO, PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM NEL RISPETTO DEL PRESENTE ARTICOLO, DISCIPLINA, L'ISTITUZIONE: DI UN'EVENTUALE COMMISSIONE, ESTESA AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO AL SEGRETARIO COMUNALE O AD ALTRI ESPERTI IN DIRITTO, PER LA VERIFICA PRELIMINARE DELLA VALIDITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM E SUCCESSIVAMENTE DELLE FIRME RACCOLTE;

- I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' LE MODALITA' DI RICHIESTA E DI FORMULAZIONE DEL REFERENDUM, DI RACCOLTA, SOTTOSCRIZIONE E

AUTENTICAZIONE DELLE FORME DEI PROPONENTI;

- TEMPI MASSIMI ENTRO CUI IL REFERENDUM RICHIESTO DOVRA' ESSERE AMMESSO, RESPINTO A SOSPESO PER ADEGUAMENTO;

- LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO;

- LA PROPAGANDA REFERENDARIA;

- L'UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.

- INFORMAZIONI ALLA COMUNITA' SUL RISULTATO DEL REFERENDUM.

- OGNI ALTRA NORMA ATTUATIVA DEL REFERENDUM.

08. SE IL REFERENDUM HA ESITO FAVOREVOLE, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO L'ATTO DELIBERATIVO NECESSARIO, CONSEGUENTE AL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE. PROCLAMAZIONE.

ART. 48

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN CITTADINO DEL COMUNE PUO' FAR VALERE I I GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMMA E NEL, GIUDIZIO NONCHE', IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SIANO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE OD IL RICORSO.

## CAPO 02

### IL DIFENSORE CIVICO

#### ART. 49

##### L'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE DI LUCIGNANO SI AVVALE DEL DIFENSORE CIVICO ISTITUITO DALLA PROVINCIA, AFFINCHÉ EGLI GARANTISCA L'IMPARZIALITÀ ED IL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.
02. IL COMUNE STIPULA APPOSITA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL RELATIVO SERVIZIO E DEGLI ONERI AD ESSO CORRELATI.

## TITOLO 04

### ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

#### ART. 50

##### SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITÀ DELLE PROCEDURE; SVOLGE TALE ATTIVITÀ PRECIPIAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO LE LEGGI.
02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
03. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI, ATTUA FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON PROVINCIA.

## CAPO 01

### SERVIZI

#### ART. 51

##### SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE PUÒ ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENE ED ATTIVITÀ RIVOLGE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITÀ LOCALE.
02. I SERVIZI DA GESTIRSI CON DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

#### ART. 52

##### GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:
  - A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN'AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE AI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE.

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LAGUNA IN RELAZIONE ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

#### ART. 53

##### AZIENDE SPECIALI - ISTITUZIONI

01. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA E IMPRENDITORIALE, POSSONO ESSERE GESTITI A MEZZO AZIENDA SPECIALE, ENTE ECONOMICO DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA STATUTARIA. I SERVIZI PUBBLICI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE POSSONO ESSERE ESERCITATI A MEZZO ISTITUZIONALE, ORGANO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

02. ORGANI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE. IL PRESIDENTE E' COMPRESO NEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DURANO IN CARICA PER IL PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI NON DOVRA' COMUNQUE ESSERE SUPERIORE A CINQUE, COMPRESO IL PRESIDENTE.

05. PER IL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 23 , COMMA 03 , 32 , COMMA 02 LETT. A) E 37 , COMMA 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 , ALLE NOMINE PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE. LA VOTAZIONE E' FATTA A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SULLA BASE DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE CARICHE DI PRESIDENTE E DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

06. PER ESSERE ELETTI PRESIDENTE E MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OCCORRE POSSEDERE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED AVERE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE O AMMINISTRATIVE PER STUDI O ESPERIENZE ACQUISITE PRESSO AZIENDE ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO FAR PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

07. IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DI FRONTE AI TERZI E LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, E' NOMINATO, A SEGUITO DI CONCORSO PUBBLICO O CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA O DELL'ISTITUZIONE, PURCHE' SIA IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA ED ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE IN ENTE PUBBLICO O SOCIETA' PRIVATA.

08. L'ORDINAMENTO E LE MODALITA' DI FUNZIONI DELLE AZIENDE SPECIALI SONO

DISCIPLINATI DALLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEL COMUNE.  
LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MENTE DEL PRIMO COMMA DELL' ARTT. 23 E DEL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 32 , LETT. A , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

#### ART. 54

LA GESTIONE A MEZZO SOCIETA' PER AZIONE

01. IL COMUNE PUO' GESTIRE SERVIZI PUBBLICI ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONE A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO, A NORMA DELL' ARTT. 22 LETT. E DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. OLTRE AL COMUNE, POSSONO FAR PARTE DELLA SOCIETA' LA PROVINCIA, ALTRI COMUNI ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

03. IL COMPLESSO DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVE RIMANERE COSTANTEMENTE SUPERIORE ALLA META' DEL CAPITALE SOCIALE.

04. L' ARTT. 2458 , LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE RELATIVA ALLE SOCIETA' PER AZIONI, L' ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO, DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'.

05. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE, MEDIANTE SOCIETA' PER AZIONI, DEVE TENERE CONTO DELLA PARTICOLARE NATURA DEL SERVIZIO. DA EROGARE NELL'INTERESSE PUBBLICO E DELLA OPPORTUNITA' E CONVENIENZA DI PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ANCHE PRIVATI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA PROPOSIZIONE O LA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' PER AZIONI.

#### CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

#### ART. 55

PRINCIPI

01. IL COMUNE SI AVVALE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, NONCHE' DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI AL CAPO 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , AI FINI DELL'ESPLETAMENTO OTTIMALE DI SERVIZI E FUNZIONI.

02. L'ESIGENZA DELLA GESTIONE COORDINATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CHE, PER LE LORO, CARATTERISTICHE, NON POSSONO ESSERE GESTITI CON EFFICIENZA SU BASE COMUNALE E CONTEMPORANEAMENTE, L'ESISTENZA DI COMUNI VICINIORI CHE INCONTRANO ANALOGHE DIFFICOLTA' A PROVVEDERE A SERVIZI ESSENZIALI, A CAUSA ANCHE DI CARENZA, DI MEZZI E DI STRUTTURE, COSTITUISCONO I PRINCIPI E LE PRICIPUE RAGIONI CHE CONSIGLIANO IL RICORSO A TALI FORME ASSOCIATIVE.

#### ART. 56

CONVENZIONI

01. LE CONVENZIONI, GIUNTA QUANDO STABILITO AL PRIMO COMMA DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 , SONO ACCORDI STIPULATI DAI COMUNI E/O DALLA PROVINCIA TRA LORO, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI. ESSA SONO FACOLTATIVE, SALVO QUANTO PREVISTO AL TERZO COMMA DELL'ANZIDETTA NORMA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, A NORMA DELL' ARTT. 32 LETT. D DELLA LEGGE CITATA AL PRIMO COMMA, PREVIE INTESE CON GLI ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA, DELIBERA I SERVIZI E LE FUNZIONI DA SVOLGERE, NONCHE' LO SCHEMA DI CONVENZIONE.

03. LA CONVENZIONE PRESUPPONE L'INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI O DELLE FUNZIONI CHE POSSONO ESSERE MEGLIO GESTITI IN TALE FORMA DA PARTE DEGLI ENTI CONVENZIONATI, ONDE EVITARE FORME E STRUTTURE PIU' COMPLESSE E ONEROSE. A TAL FINE LA DELIBERAZIONE CONSILIARE DOVRA' DARE ATTO DELLA REGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALI DEL RICORSO AL CONVENZIONAMENTO. LO SCHEMA DI CONVENZIONAMENTO. LO SCHEMA DI CONVENZIONE DOVRA' DELINEARE CON CHIAREZZA LE MODALITA' DI GESTIONE, SPECIFICANDONE I FINI, LA DURATA, I RAPPORTI FINANZIARI, I RECIPROCI OBBLIGHI E LE GARANZIE.

#### ART. 57

##### CONSORZI

01. AI CONSORZI DI CUI ALL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , AI FINI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI NEL PRESENTE STATUTO E NELLA VIGENTE LEGISLAZIONE.

02. AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA COMUNI O FRA COMUNE E PROVINCIA, I RISPETTIVI CONSIGLI APPROVANO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO, UN' APPOSITA CONVENZIONE DI CUI ALL' ARTT. 56 DEL PRESENTE STATUTO REDATTA IN CONFORMITA' AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. LO STATUTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO.

04. IL CONSORZIO DIVENTA GIURIDICAMENTE ESISTENTE, DOPO CHE SONO DIVENUTE ESECUTIVE TUTTE LE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO E DELLA CONVENZIONE, E DOPO CHE QUEST'ULTIMA SIA STATA SOTTOSCRITTA DA TUTTI I RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI PARTECIPANTI.

05. PER I CONSORZI GIA' ESISTENTI, SI APPLICA, IN VIA TRANSITORIA L' ARTT. 60 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 .

#### ART. 58

##### ACCORDI DI PROGRAMMA

01. L' ACCORDO AI PROGRAMMA, DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 , COINVOLGENDO ANCHE PIU' LIVELLI DI GOVERNO STATALE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, HA LA FINALITA' DI OFFRIRE UNO STRUMENTO DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' FRA IL COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTRAVERSO IL QUALE GLI INTERVENTI DI MAGGIORE RILIEVO ED IMPEGNO CHE RICHIEDONO TEMPO, PROCEDURE E FINANZIAMENTO, TROVANO LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE.

02. GLI ATTI D'IMPULSO E LA FORMALIZZAZIONE DELL' ACCORDO, CON IL CONSENSO UNANIME DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI INTERESSATO SONO AI COMPETENZA DEL SINDACO E' PURE COMPETENZA DEL SINDACO L' ADESIONE AGLI ACCORDI DI PROGRAMMI PROMOSSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI.

03. IN OGNI CASO, IL SINDACO OPERA SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI GIA' DATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. L' ACCORDO, EMANATO DAL SINDACO O DALL'ORGANO MONOCRATICO DELL' ENTE PROMOTORE, E' CONTENUTO IN UN ATTO FORMALE, SOTTOSCRITTO DA TUTTI GLI ENTI INTERESSATI.

05. E' FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DAL 05 COMMA DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 .

## TITOLO 05

### UFFICI E PERSONALE

#### ART. 59

##### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI RISPONDE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' AI GESTIONE E SI ISPIRA AI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' PER, L' ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI DELL' ENTE.

02. IL COMUNE, NEI PROCEDIMENTI DI ASSUNZIONE AGLI UFFICI, GARANTISCE A TUTTI I CITTADINI CONDIZIONI DI UGUAGLIANZA E ASSICURA L' ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DA PARTE DEI DIPENDENTI.

03. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

#### ART. 60

##### PRESIDENZA COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO STIPULA DEI CONTRATTI

01. LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO COMPETE AL SEGRETARIO COMUNALE. LA RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE NEGLI APPALTI E NEI CONCORSI ATTIENE ALLA REGOLARITA' DELLE PROCEDURE E DEI RELATIVI ATTI. ATTESA LA DELICATEZZA E LA COMPLESSITA' DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO IL PRESIDENTE CHIAMA UN DIPENDENTE DI QUALIFICA NON INFERIORE ALLA QUINTA, ANCHE DI DIVERSA AREA OPERATIVA A FUNGERE DA SEGRETARIO. PER LE GARE: IL PRESIDENTE CHIAMA IL DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A CUI LA GARA FA RIFERIMENTO A

02. LA STIPULA DEI CONTRATTI COMPETE AL SEGRETARIO COMUNALE.

#### ART. 61

##### UFFICI E PERSONALE

01. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVO IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE TRA RESPONSABILITA' POLITICO-AMMINISTRATIVO, SPETTANTE AGLI ORGANI ELETTIVI, E RESPONSABILITA' BUROCRATICO-GESTIONALE, SPETTANTE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL COMUNE, NELL' AMBITO DEL POTERE AUTONOMISTICO, ORGANIZZA I PROPRI UFFICI SECONDO I CRITERI DI CUI AL 01 COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 59 .

02. GLI UFFICI SI ARTICOLANO IN SETTORI, SERVIZI ED UNITA' OPERATIVE PER AREE DI ATTIVITA' OMOGENEE.

03. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI, IN RELAZIONE AL GRADO COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA.

04. APPOSITI REGOLAMENTI ORGANICI DISCIPLINANO L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI, LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE, DELLE PROPRIE ISTITUZIONI ED AZIENDE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE E DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI, RESI ESECUTIVI CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E' RISERVATO ALLA LEGGE LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, DELLE CAUSE AI CESSAZIONE DELLO STESSO E DELLE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

05. PER LA MIGLIORE PROFESSIONALITA', IL COMUNE ORGANIZZA CORSI DI QUALIFICAZIONE OPPURE CONSENTE AL PERSONALE AI PARTECIPARE AI CORSI ORGANIZZATI DA ALTRI COMUNI ENTI PUBBLICI, ORGANISMI UNIVERSITARI E SIMILI, FACILITANDONE LA PRESENZA ED ASSUMENDONE L'INTERO ONERE.

06. I DIPENDENTI POSSONO ESSERE AUTORIZZATI, SECONDO MODALITA', CONDIZIONI E LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO A PRESTARE OPERA PRESSO ISTITUZIONI PUBBLICHE LOCALI O ALTRI ENTI PUBBLICI.

#### ART. 62

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO PUO' PREVEDERE CHE PER DETERMINATI OBIETTIVI CHE RICHIEDANO UN ALTRO CONTENUTO PROFESSIONALE SIANO STIPULATE CONVENZIONI E TERMINE, PREVIA DELIBERAZIONE, CON SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. LO STESSO REGOLAMENTO PREVEDERA' LE NORME DI DURATA, CHE NON DOVRA' SUPERARE IL PERIODO DEL PROGRAMMA, I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E LA PRECISA ED INDEROGABILE NATURA PRIVATISTICA DEL CONTRATTO.

#### ART. 63

##### RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA', SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

#### ART. 64

##### IL SEGRETARIO COMUNALE FUNZIONI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE.

A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E NE COORDINA L'ATTIVITA';

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROVVEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI

COMPETENZA DEL COMUNE IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL RESPONSABILE DI CIASCUN SETTORE PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE, ADDETTO AL SETTORE STESSO, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE',  
02. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO.

ART. 65

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE COADIUVANDO LE SOSTITUENDOLO IN TUTTI I CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.  
02. LA QUALIFICA PREDETTA E ATTRIBUITA CON DECRETO PREFETTIZIO DI NOMINA, AL DIPENDENTE DI LIVELLO APICALE PREPOSTO ALLA DIREZIONE DELL'AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA COMPRENDETE GLI UFFICI ED I SERVIZI DI SEGRETERIA, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 66

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.  
02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.  
03. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.  
04. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DANARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 67

PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA, RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE AI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 34 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

03. IL PARERE NEGATIVO DEVE ESSERE MOTIVATO. ESSO NON IMPEDISCE L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE, PURCHE' SIANO MOTIVATE LE RAGIONI CHE INDUCONO, L'ORGANO DELIBERANTE AD ANDARE DI CONTRARIO AVVISO, FERMO RESTANDO CHE IN TAL CASO LA RESPONSABILITA' SIA TRASFERISCE DAI FUNZIONARI ALLA AMMINISTRATORI DELL'ORGANO DELIBERANTE E CHE L'ATTO DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO AL CO.RE.CO.

## TITOLO 06

### ORDINAMENTO PATRIMONIALE E CONTABILE

#### ART. 68

##### DEMANIO, PATRIMONIO, CONTABILITA', CONTRATTI

01. IL COMUNE TIENE L'INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E DEI BENI PATRIMONIALI DA AGGIORNARSI AD OGNI MODIFICA E' DA REVISIONARSI PERIODICAMENTE CON LE MODALITA' E SECONDO QUANTO STABILITO NEI COMMUNI SUCCESSIVI.

02. RESPONSABILE DELLA TENUTA DELL'INVENTARIO E' IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA CONGIUNTAMENTE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO ADDETTO AI LAVORI PUBBLICI.

03. PUO' IL COMUNE ADOTTARE APPOSITO REGOLAMENTO PER LA SUDDIVISIONE E L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO ED IN PARTICOLARE PER LA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI, PER L'ACQUISTO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI, PER L'ACCETTAZIONE ED IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI.

04. CON IL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 59 DELLA LEGGE 142/90 E SALVO QUANTO PREVISTO AL 05 COMMA DELLO STESSO ARTT. SONO EMANATE LE NORME DI CONTABILITA' GENERALE LO STESSO REGOLAMENTO DISCIPLINA LA TENUTA DEGLI INVENTARIO OVE IL COMUNE NON PROVVEDA CON LA SPECIFICA NORMATIVA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 03 , NONCHE' I REQUISITI DI ELEGGIBILITA', DI COMPATIBILITA' ED I COMPITI DI CONTROLLO E GARANZIA DEL REVISORE, ED I RAPPORTI DELLE STESSO CON IL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO QUANTO PREVISTO AL 05 COMMA DELL' ARTT. 57 DELLA STESSA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIA LOCALI.

05. CON LO STESSO O CON SEPARATO REGOLAMENTO IL COMUNE DISCIPLINA L'ATTIVITA' CONTRATTUALE RELATIVO AD APPALTI DI LAVORI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALIENAZIONI, AFFITTI E LOCAZIONI.

#### ART. 69

##### CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

01. AI FINI DELLA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DELLA GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE DELL'ENTE, INTESA AD UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' IL REGOLAMENTO DI INTERNO DELLA GESTIONE-STESEA. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 70

##### REGOLAMENTI

01. NEL RISPETTO E NEI LIMITI DELLE LEGGI E DELLO STATUTO, IL COMUNE HA POTERE REGOLAMENTARE DI CARATTERE GENERALE SU TUTTE LE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 142/90 .

02. IN RELAZIONE A QUANTO GIA' STABILITO DALLA LEGGE 142/90 E DAL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO ADOTTA I SEGUENTI REGOLAMENTI, OPPURE PROVVEDE ALLA MODIFICA E INTEGRAZIONE DI QUELLI GIA' ESISTENTI, ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO:

A) DISCIPLINA DI CUI AGLI ARTT. 42 E 43 DELLO STATUTO (PARTECIPAZIONE, ACCESSO, RILASCIO COPIE)

B) DISCIPLINA DEI REFERENDUM (ARTT. 47 DELLO STATUTO)

C) DISCIPLINA INTERNA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI (ARTT. 19, 20, 21 E 22 DELLO STATUTO)

D) ISTITUZIONI (ARTT. 53 DELLO STATUTO)

E) ORGANICO DEL PERSONALE (ARTT. 61 DELLO STATUTO)

F) PATRIMONIO E CONTABILITA' (ARTT. 68 E 69 DELLO STATUTO) DELLO STATUTO) DEI CONTRATTI (ARTT. 59, LEGGE 142/90 E ARTT. 60

03. LA CITTADINANZA, A MEZZO DI APPOSITI AVVISI O DI ALTRI MEZZI RITENUTI IDONEI, E' INFORMATI, DI VOLTA IN VOLTA DEL TIPO DI REGOLAMENTO ADOTTATO E DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.

ART. 71

RINVIO A LEGGI E A REGOLAMENTI

01. PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO O NEI REGOLAMENTI COMUNALI, VALGONO LE NORME AI LEGGE O DI REGOLAMENTI GENERALI, IN QUANTO COMPATIBILI, E SALVO CHE NON SIANO ABROGATI DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI;

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI;

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL B.U.R.T. ;

04. IL SEGRETARIO COMUNALE OPPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.